

Delibera n° 1274

Estratto del processo verbale della seduta del
6 agosto 2021

oggetto:

L 238/2016, ART 39, COMMA 3. SOSPENSIONE TEMPORANEA ALL'ISCRIZIONE DELLE SUPERFICI VITATE ALLO SCHEDARIO VITICOLO AI FINI DELLA PRODUZIONE DEI VINI DOC FRIULI, PER LA CAMPAGNA VITICOLA 2021/2022, PER LE SUPERFICI VITATE A VARIETÀ PINOT GRIGIO PIANTATE O INNESTATE A PARTIRE DAL 1° AGOSTO 2021.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	assente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	assente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'articolo 39, comma 3 il quale prevede che le regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, disciplinino l'iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG, per conseguire l'equilibrio di mercato;

RICHIAMATA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali));

VISTA la nota del 20 luglio 2021, protocollata al n. 53536 il 21 luglio 2021, con cui le Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della denominazione DOC Friuli, "Friuli Venezia Giulia", "Furlanija" o "Furlanija Julijska Krajina", hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 238/2016, la sospensione temporanea all'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini DOC Friuli – Pinot grigio, per la campagna viticola 2021/22;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 41, comma 4, della legge 238/2016, l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni dei vini DOP è demandata ai Consorzi di tutela riconosciuti che dimostrino la rappresentatività nella loro compagine sociale di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento della produzione della denominazione interessata;

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione dell'iter di riconoscimento del Consorzio di tutela della DOC Friuli, la richiesta di sospensione soddisfa le condizioni di rappresentatività previste dall'articolo 41, comma 4, della legge 238/2016 in quanto i soggetti firmatari hanno indici di rappresentatività superiori a quelli minimi richiesti dalla normativa suindicata;

VISTA la documentazione allegata alla domanda, ed in particolare la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione predisposta dal Consorzio di tutela della DOC Friuli in data 20 luglio 2021;

ATTESO che la relazione ha messo in evidenza come la base produttiva investita a varietà Pinot grigio ed oggetto di designazione a DOC Friuli non sia supportata da un altrettanto efficace aumento della domanda da parte dei mercati anche a causa del rallentamento degli scambi commerciali conseguente alla diffusione della pandemia da COVID-19;

CONSIDERATO che l'iniziativa consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della denominazione DOC Friuli - Pinot grigio con l'obiettivo di raggiungere un'evoluzione dell'offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la proposta formulata con nota del 20 luglio 2021, protocollata al n. 53536 il 21 luglio 2021, dalle Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della denominazione DOC Friuli, "Friuli Venezia Giulia", "Furlanija" o "Furlanija Julijska Krajina", di sospensione temporanea all'iscrizione alla denominazione DOC Friuli - Pinot grigio, per la campagna viticola 2021/2022, per le superfici vitate a varietà Pinot grigio piantate o innestate a partire dal 1° agosto 2021;

RICHIAMATO il disposto dell'articolo 6 della legge regionale n. 20/2007 e ritenuto che le superfici realizzate o innestate con la varietà Pinot grigio entro il 31 luglio 2021 potranno essere iscritte allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla DOC Friuli purché siano comunicate ai sensi della citata legge regionale;

SENTITE le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,

La Giunta regionale all'unanimità,

DELIBERA

1. di stabilire ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, la sospensione temporanea all'iscrizione alla denominazione DOC Friuli – Pinot grigio, per la campagna viticola 2021/2022, per le superfici vitate a varietà Pinot grigio piantate o innestate a partire dal 1° agosto 2021;
2. di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 1, le superfici vitate realizzate a partire dal 1° agosto 2021 avvalendosi di autorizzazioni al reimpianto rilasciate entro il 31 luglio 2021 a seguito di estirpazione di una pari superficie già idonea alla produzione della DOC Friuli - Pinot grigio;
3. di stabilire che non è ammessa la designazione alla DOC Friuli - Pinot grigio dell'eventuale esubero di produzione ottenuto da superfici impiantate o innestate a partire dal 1° agosto 2021, idonee alla produzione di altre denominazioni d'origine esistenti sul medesimo territorio, né delle eventuali riclassificazioni di prodotti precedentemente designati con le predette denominazioni;
4. di stabilire che le Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della DOC Friuli, o il relativo Consorzio di tutela qualora abbia acquisito il riconoscimento di cui alla legge n. 238/2016, presentano all'Amministrazione regionale entro il 31 luglio 2022 dettagliati resoconti sullo stato di evoluzione della denominazione e sugli effetti generati dal presente provvedimento di sospensione;
5. di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a ICQRF e a AGEA;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE